

procedura aperta lavori di “Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate del fabbricato sede del Dipartimento di Economia e Management ubicato in via Ridolfi, Pisa” CIG 7102033F05 - CUP I51 H14 000 050 005

Risposte a chiarimenti pervenuti in data 12/07/2017 e 14/07/2017

Data 14/07/2017

Con riferimento all'oggetto lo scrivente operatore concorre all'appalto come designata di un consorzio stabile iscritto al portale START TOSCANA. Si richiede se il sopralluogo può essere eseguito dall'amm.re e/o dipendente della società designata.

In attesa di un sollecito riscontro

Secondo quanto previsto a pagina 6 del disciplinare di gara, in caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato o a cura del consorzio o a cura dell'impresa esecutrice designata e, quindi, dai relativi soggetti indicati alle lettere a, b, c, o d della pagina 5 del disciplinare nella sezione sopralluogo obbligatorio.

Data 12/07/2017

Salve, è consentito l'avvalimento per la cat. OS8 ?

E' sufficiente la classifica prima di OS8 in considerazione del fatto che ogni categoria può essere incrementata del 20% e quindi andrebbe a ricoprire l'importo richiesto dal bando ?

Grazie

Come previsto testualmente nel punto Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici a pagina 7 del disciplinare di gara “Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.”. Pertanto non è possibile rispondere al quesito in oggetto.

Si ricorda, come previsto a pagina 3 del disciplinare, che i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art 61 comma 2 D.P.R 207/2010.

L'avvalimento è ammesso alle condizioni e prescrizioni di cui all'art 89 Dlgs n. 50/2016

e s.m.i.

Data 12/07/2017

La scrivente chiede informazioni in merito alla gara per quanto riguarda le categorie di qualificazione: Le lavorazioni rientranti nella categoria OS6 possono essere svolte direttamente dall'OP inglobandole nella categoria prevalente OG1, non subappaltando; Le lavorazioni rientranti nella categoria OS8 non essendo in possesso della categoria devono essere subappaltate per l'intero importo, bisogna indicare la terna dei subappaltatori ed eventualmente gli stessi devono produrre dichiarazioni in fase di gara; Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS30 possono essere svolte dall'operatore economico qualificandosi con OG11.

Come previsto testualmente nel punto Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici a pagina 7 del disciplinare di gara “Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.” Pertanto non è possibile rispondere al quesito in oggetto

- **Si precisa che la categoria OS 8 è a qualificazione obbligatoria e riguardo la possibilità di subappalto occorre tener comunque conto , come previsto nel disciplinare di gara, il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici, dell’importo dei lavori contrattualizzati.”**

- **Come previsto nel disciplinare di gara, la qualificazione nella categoria OG11, certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nella categoria OS30 stante il principio di assorbimento tra categoria generale OG11 e categoria specialistica OS30 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato ai sensi art. 89, co.11 D.Lgs. 50/2016)**

- **Non è richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori.**

Si invita comunque a prendere visione delle prescrizioni del Bando e del disciplinare di gara in merito alle categorie di lavorazioni e ai requisiti di capacità economico finanziari e tecnico organizzativa ivi indicati.